

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6381 del 07/11/2025
Oggetto	Procedimento MO11A0004 (2407/S) - HYDRA spa e CALDERYS ITALIA srl - Rinnovo con variante non sostanziale consistente in una variazione di titolarità relativa ad una concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso antincendio in Comune di Fiorano M. (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6624 del 06/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

OGGETTO: Procedimento MO11A0004 (2407/S) - HYDRA spa e CALDERYS ITALIA srl

- Rinnovo con variante non sostanziale consistente in una variazione di titolarità relativa ad una concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso antincendio in Comune di Fiorano M. (MO). REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - artt. 27 e 28.

LA RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

RICHIAMATE:

- la determinazione regionale n. 1267 del 18/02/2013, valida fino al 31/12/2015, con la quale è stata rilasciata alla ditta HYDRA spa (C.F. 03694820105) la concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso antincendio mediante n. 1 pozzo posto su terreno di proprietà del richiedente in Comune di Fiorano M. (MO), con una portata massima di 3,7 l/s e per un volume non superiore a 490 mc/a - Procedimento MO11A0004 (2407/S);

- la determinazione regionale n. 6872 del 12/06/2013 con cui è stata rettificata la collocazione del pozzo identificandola correttamente al Foglio 1 Mappale 100 del NCT del Comune di Fiorano M. (MO);

PRESO ATTO che la ditta HYDRA spa ha presentato, entro i termini di legge, istanza di rinnovo acquisita al prot. n. 853735 del 01/12/2015, pertanto, nelle more del rilascio del provvedimento, il prelievo è stato legittimamente esercitato;

VERIFICATO inoltre che lo stabilimento presso cui il pozzo è collocato è in uso alla ditta CALDERYS ITALIA srl (C.F. 00747160158), in virtù di contratto di locazione commerciale, e che il soggetto proprietario del sito, ovvero HYDRA spa, ha manifestato il suo assenso all'utilizzo della derivazione da parte del conduttore nonché all'estensione ad esso della titolarità della concessione mediante autodichiarazione assunta agli atti con nota prot. n. 185283 del 20/10/2025;

CONSIDERATO che con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 105 del 28/07/2022 "Approvazione del Piano di Attività 2022 per la gestione del demanio idrico regionale", è stato disposto che a partire dal 01/01/2021 le competenze delle Aree Autorizzazioni e Concessioni sono state ampliate alla gestione delle domande c.d. pregresse, vale a dire presentate prima del 01/05/2016;

RITENUTO che sussistano le condizioni per riconoscere la co-titolarità della concessione alle ditte HYDRA spa (C.F. 03694820105) e CALDERYS ITALIA srl (C.F. 00747160158), in qualità rispettivamente di soggetto proprietario del terreno su cui sorge il pozzo e locatario del sito nonché utilizzatore diretto della risorsa idrica;

DATO ATTO che l'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po:

- predisporre i Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po per il raggiungimento e mantenimento del bilancio idrico nel territorio di sua competenza, di cui l'ultimo in vigore è stato approvato con delibera n. 4/2021;

- ha introdotto un'apposita metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione/Attrazione) per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la D.G.R. n. 1195/2016;

DATO ATTO inoltre che la medesima Autorità ha stabilito, con propria nota integrativa del 05/03/2025 prot. 1968 al documento "Criteri di applicazione della Direttiva Derivazioni", che il parere richiesto dall'art. 7 comma 1bis R.D. 1775/33 e dall'art. 9 R.R. 41/2001, è da ritenersi assolto dalla corretta applicazione della metodologia di valutazione "ERA" e dall'eventuale assunzione, negli atti di concessione, delle prescrizioni che da questa discendono, ad esclusione delle istanze di concessione per le quali sussiste un potenziale effetto sul bilancio idrico a scala di bacino distrettuale o per le quali sia necessaria l'applicazione delle deroghe previste dagli artt. 4.5 e 4.7 della Direttiva 2000/60/CE;

ACCERTATO che, in seguito alla valutazione della derivazione in base al suddetto "metodo ERA", essa risulta rientrare nella matrice "stato R" (Repulsione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con la prescrizione di ridurre la durata della concessione a 5 anni;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e che rispettivamente il 24/10/2025 per CALDERYS ITALIA srl ed il 28/10/2025 per HYDRA spa sono state acquisite le comunicazioni attestanti l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti delle ditte sottoposti a verifica;

RITENUTO, ai fini della valutazione della congruità del prelievo richiesto con il fabbisogno necessario, come previsto dalla DGR 1060/2023, che il volume massimo annuale sia coerente con l'utilizzo indicato;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "igienico ed assimilati" di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza e per il 2025 ammonta a **€ 193,52**;

- tutti i canoni risultano regolarmente versati fino al 2025 compreso;

- la ditta HYDRA spa ha provveduto a versare in data 31/10/2025 l'integrazione del deposito cauzionale di € 94 rispetto a € 156 già versati il 07/03/2013, per un totale di **€ 250** come previsto dalla vigente normativa regionale;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- la D.G.R. 1060/2023;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 111/2024 di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- D.D.G. n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 "Direzione Generale - Conferma dell'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni.";
- la D.D.G. Arpae n. 13/2025 "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri.";

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2029** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di

ARPAE Ing. Ferrecchi Paolo, designato con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dr. Lorenzo Marchesini, Incaricato di Funzione Polo Specialistico Demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024;

Per quanto precede,

DETERMINA

1) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alle ditte HYDRA spa (C.F. 03694820105) e CALDERYS ITALIA srl (C.F. 00747160158), nella persona dei rappresentanti P.T., il RINNOVO della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Fiorano M. (MO) mediante mediante n. 1 pozzo ad uso antincendio posto su terreno censito al Foglio 1 Mappale 100 di proprietà di HYDRA spa, che ha espresso il proprio consenso all'utilizzo della derivazione da parte del soggetto locatario CALDERYS ITALIA srl, con una portata massima di 3,7 l/s e per un **volume non superiore a 490 mc/a - Procedimento MO11A0004 (2407/S)**;

2) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 03/11/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3) **di stabilire** che la concessione è valida sino al **31/12/2029**;

4) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

5) **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione;

6) **di stabilire** che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22/12/2009, n. 24;

7) **di dare atto** che i canoni di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

8) **di stabilire** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

9) **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

10) **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla Det. R.E.R. n. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

11) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di ARPAE Modena

Dott.ssa Anna Maria Manzieri
FIRMATO DIGITALMENTE

ARPAE
Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena
 Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alle ditte **HYDRA spa** (C.F. 03694820105) e **CALDERYS ITALIA srl** (C.F. 00747160158), codice procedimento **MO11A0004** (2407/S).

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

- 1.1 - Portata massima di prelievo derivazione: **3,7 l/s**;
 1.2 – Utilizzo e quantitativo massimo di prelievo dell'utenza:
 - antincendio: **490 mc/a**.

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa, ubicata nello stabilimento sito in via Sacco e Vanzetti n. 63 nel **Comune di Fiorano M. (MO)** in locazione a CALDERYS ITALIA srl, su terreno di proprietà di HYDRA spa, sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	MO11A0004-1 (codice GW MOA7324)
Dati catastali NCT	Foglio 1 Mappale 100
Coordinate UTM-RER	X=644613 Y=936069
Materiale colonna	ferro
Diametro	200 mm
Profondità	77 m da p.c.
Acquifero sfruttato	0120ER-DQ1-CL Conoide Secchia libero
Tipo e potenza pompa	Elettropompa sommersa - 7,5 KW
Avampozzo	In cemento a sezione rettangolare
Contatore	Presente

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 In base alla valutazione condotta con il metodo ERA, di cui alla Direttiva Derivazioni (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), il prelievo ricade nel caso di "REPULSIONE" e pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con la prescrizione che la durata della concessione non sia superiore a 5 anni ed è pertanto valida fino al **31/12/2029**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato nell'apposita sezione "Cessazione dell'utenza" all'art. 7 del presente disciplinare.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso è di **€ 193,52**, già versati dalla ditta HYDRA spa il 14/03/2025.

5.2 Per gli anni successivi il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 250** (importo minimo stabilito dalle vigenti disposizioni regionali), da integrare anticipatamente rispetto a € 156 già versati il 07/03/2013.

6.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante targhetta di segnalazione sull'opera di presa o nelle immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione.

Il codice QR verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione e dovrà essere riprodotto a cura del concessionario con modi e materiali idonei alla funzione prevista e rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

7.2 Dispositivo di misurazione

Ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016, il concessionario ha l'obbligo di mantenere in regolare stato di funzionamento la strumentazione di misura dei volumi derivati.

Il concessionario è tenuto altresì a:

- comunicare **entro il 31 gennaio di ogni anno** il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

1) all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna, acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it ;

2) ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque di Modena, aoomo@cert.arpa.emr.it .

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;

- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino, compresa l'eventuale avvenuta sostituzione comunicando la lettura finale del contatore rimosso.

7.3 Ulteriori prescrizioni e/o limitazioni

La scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE.

7.4 Variazioni

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.5 Stato delle opere

L'opera di prelievo deve essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

7.6 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

7.8 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione **non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla disattivazione** a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del/i pozzo/i entro tre mesi dalla dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento del/i pozzo/i, su richiesta del concessionario, qualora ne sia garantita l'impossibilità di utilizzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi impermeabili rimuovibili, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

7.9 Divieto di sub-concessione

Il titolare della concessione è il diretto responsabile del corretto utilizzo della risorsa idrica concessa e degli obblighi che ne derivano. E' pertanto vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica in oggetto. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

8.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

8.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione e acquisito con nota protocollo n. 194597 del 03/11/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.